ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 42

Misure applicabili ad altri prodotti di origine animale prodotti nella zona di sorveglianza

L'immissione sul mercato dei prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli 39, 40 e 41, e' assoggettata alle misure stabilite agli articoli 28, 30, 31 e 32.

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2006/art-42-misure-applicabili-ad-altri-prodotti-di-origine-animale-prodotti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it